

Gentili Presidenti, Gentili Senatori,

con la presente memoria l'Associazione Energia da Biomasse Solide (EBS) intende esprimere alcune valutazioni sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n.21/2022, con particolare riferimento al contributo straordinario contro il caro bollette di cui all'articolo 37, con l'auspicio di fornire un utile contributo ai lavori delle Commissioni 6° Finanze e Tesoro e 10° Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica.

Rimaniamo a completa disposizione per esaminare eventuali ulteriori elementi funzionali alla trattazione del provvedimento e ad integrare le considerazioni con eventuali chiarimenti, ove necessari.

Nel ringraziare, a nome mio e dei membri dell'Associazione, per l'opportunità di fornire un contributo ai fini istruttori, auspichiamo che la presente possa essere utile per valutare eventuali chiarimenti e integrazioni alla norma sul contributo straordinario di cui sopra.

12 aprile 2022

Antonio Di Cosimo  
Presidente EBS



## **Premessa**

L'Associazione EBS è consapevole della necessità di introdurre misure urgenti alla luce della crisi del caro-energia che il Paese sta attraversando e il decreto-legge n.21/2022 c.d. Taglia-Prezzi rappresenta un'iniziativa che introduce nuove disposizioni per fronteggiare la crisi.

L'articolo 37 del provvedimento agisce in tale direzione, istituendo per l'anno 2022 un contributo straordinario contro il caro-bollette a carico di soggetti operanti nel settore energetico, tra cui i produttori di energia elettrica. Tuttavia, si riscontrano una serie di criticità, per cui occorrerebbe una revisione dell'impianto della norma.

In quest'ottica, la scrivente Associazione vorrebbe assicurarsi che in sede di esame parlamentare emerga la necessità di rivedere la disposizione, o, qualora ciò non fosse possibile, introdurre almeno la deducibilità fiscale del contributo.

## **Associazione Energia da Biomasse Solide (EBS)**

L'associazione EBS rappresenta dal 2016 i principali produttori di energia elettrica da biomasse solide e raggruppa 15 operatori e 18 impianti di taglia superiore ai 5 MW su tutto il territorio nazionale.

La capacità complessivamente installata, di circa 300 MW, genera una produzione elettrica annua superiore ai 2.100 GWh, impiegando circa 2,5 milioni di tonnellate di biomassa solida, quasi totalmente prodotta in Italia. EBS rappresenta la maggioranza significativa della produzione elettrica da biomasse solide.

L'indotto diretto e indiretto del settore supera i 5 mila lavoratori che operano nei comparti agricolo, metalmeccanico, elettrico e della logistica.

L'Associazione è stata costituita con l'obiettivo di promuovere e tutelare il settore della produzione di elettricità da biomasse solide, richiedendo e sostenendo un quadro normativo certo. Infatti, considerata la sua intrinseca natura "industriale", tale settore ha bisogno, più di ogni altra fonte rinnovabile, di regole sicure e durature, senza le quali non potrebbe avviare la progettazione e la realizzazione degli impianti nonché consentire la loro operatività.

L'Associazione, pertanto, si fa promotrice degli interessi di una filiera che funziona ed è interlocutore qualificato a disposizione anche del Legislatore per la concertazione e la discussione preliminare delle politiche pubbliche che impattano sul settore (ad esempio attraverso la partecipazione ad appositi tavoli tecnici). Talvolta, infatti, anche nel recente passato, modifiche normative e regolatorie introdotte senza valutare le dirompenti conseguenze che ne sarebbero nate per questo specifico e particolare settore e per il suo consistente indotto, hanno messo in dubbio la sopravvivenza del settore stesso, arrestando in ogni caso forme virtuose di sviluppo sostenibile e integrato.

Tra gli obiettivi dell'Associazione vi è quindi quello di vigilare sulla tutela e sullo sviluppo di tutte le imprese e associazioni operanti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili e promuovere lo studio e la ricerca relativa alle biomasse solide legnose, lignocellulosiche e alle filiere a esse collegate.

**Osservazioni e proposte relative all'articolo 37 del ddl di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, in materia di contributo straordinario contro il caro bollette.**

L'articolo 37 istituisce, per l'anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, tra cui i produttori di energia elettrica, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto "extraprofitto"). Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento. Ai fini del calcolo del contributo, la base imponibile è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021, al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del medesimo periodo tra il 2020 e il 2021. Il totale delle operazioni attive e delle operazioni passive coincide con l'importo, al netto dell'IVA, indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA trasmesse per i trimestri compresi nei periodi di riferimento dalla norma.

Si riscontrano le seguenti criticità:

- **non vengono esclusi dal perimetro di applicazione del contributo gli impianti soggetti a meccanismi incentivanti che già prevedono compensazione dei ricavi sulla base del prezzo dell'energia elettrica, come la convenzione GRIN con il GSE (ex Certificati Verdi);**
- **non viene chiaramente esplicitato che l'importo di soglia di euro 5.000.000 sia una franchigia e non costituisce quindi base di calcolo;**
- non considera elementi che intervengono in maniera indiretta, ma determinante, sui ricavi, in particolare i meccanismi di incentivazione, che non rientrano nel campo di applicazione della normativa IVA;
- il periodo preso in considerazione dalla disposizione non è realmente rappresentativo, in quanto considera dei periodi impattati da eventi straordinari, come la pandemia nel 2020, che ha portato ad una riduzione dei prezzi, e i prezzi straordinariamente alti registrati tra ottobre 2021 e marzo 2022; inoltre, in virtù di ciò, dovrebbero essere escluse le società di recente costituzione, che potrebbero aver registrato operazioni esclusivamente nel periodo di riferimento;
- sono coinvolti margini che derivano da operazioni straordinarie che non sono toccate dal caro-energia, come vendite di immobili e beni strumentali e operazioni finanziarie. Inoltre, impatta non solo sul margine, bensì sull'intero ricavo derivante dalla cessione;
- vengono tralasciate alcune voci di costo, come il costo del lavoro e ammortamenti su investimenti effettuati all'esterno dei periodi considerati dalla misura;
- non si considerano gli effetti della attuale regolazione che possono ulteriormente ridurre i ricavi;
- il riferimento è alla data di emissione della fattura e non alla competenza economica, con come conseguenza l'applicazione della misura senza distinzioni o criteri di prevalenza delle attività interessate, e andando inoltre a non considerare perimetri societari e operazioni all'interno di un gruppo societario;
- non è prevista la deducibilità fiscale del contributo con l'obiettivo di sostenere il contribuente tramite una riduzione della propria base imponibile.

Alla luce di ciò, auspichiamo che l'impianto della norma possa essere revisionato così da risolvere le criticità sovraesposte.